

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 038/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 238/CGF – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2012

IL COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO DELL’A.C.R. MESSINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 15.000,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER L’OPERATO ASCRITTO AL SUO PRESIDENTE ALL’EPOCA DEI FATTISEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - N. 1996/92 PF 11-12 GR/MG - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011)**

Con atto spedito in data 18.11.2011, la società A.C.R. Messina S.r.l. chiedeva copia degli atti ufficiali relativi alla decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 38/CDN del 14.11.2011) con la quale, sulla base di cinque deferimenti della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione dell’ammenda, pari ad €15.000,00, oltre alla penalizzazione di punti 6 in classifica da scontarsi nella stagione in corso, a carico della medesima società.

A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, in data 5.12.2011, degli atti ufficiali, la società A.C.R. Messina faceva pervenire, in data 12.12.2011, ricorso ex art. 37 C.G.S..

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità degli allora Presidenti e legali rappresentanti della società A.C.R. Messina S.r.l., sigg.ri Pietro Santarelli e Bruno Martorano, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di cinque calciatori della società A.C.R. Messina S.r.l..

Con l’atto di gravame, la società A.C.R. Messina S.r.l. ha, preliminarmente, eccepito che in relazione ad alcune delle cinque decisioni, pronunciate dalla Commissione Accordi Economici, non vi era la prova della ricezione della notifica delle stesse e non era, pertanto, possibile determinare se l’ottemperanza alle predette decisioni, da parte dell’odierna ricorrente, fosse avvenuta nel termine di cui all’art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F.; nel merito, la società A.C.R. Messina S.r.l. ha prodotto documentazione contabile (estratti del libro giornale) dal quale doveva evincersi che la stessa aveva provveduto al pagamento degli emolumenti di cui alle decisioni di condanna, pronunciate dalla Commissione Accordi Economici, nei termini previsti dalle leggi federali.

Con ordinanza del 4.12.2011, pubblicata sul Com. Uff. n. 124/CGF, questa Corte, alla luce della produzione documentale, operata dall’odierna ricorrente, ha disposto la sospensione del procedimento, mandando alla Procura Federale di compiere opportuni accertamenti in ordine alla prova ed alle modalità dei pagamenti di cui alle decisioni della Commissione Accordi Economici.

La Procura Federale ha trasmesso gli esiti degli accertamenti mandatigli con nota del 27.4.2012, prot. n. 7691/GR/AM/ma, che si compone di una relazione e di diversi allegati.

Questa Corte ritiene che, alla luce del supplemento di istruttoria compiuto dalla Procura Federale, il ricorso in epigrafe debba essere parzialmente accolto per le seguenti ragioni.

In via preliminare, si rileva come la Società A.C.R. Messina S.r.l. sia stata chiamata a rispondere di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalle precedenti gestioni societarie.

Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell'ordinamento federale, consacrato, come noto, nell'art. 4.1. C.G.S..

A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all'applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario.

Passando all'esame dei motivi di ricorso, si evidenzia come la Procura Federale, all'esito degli accertamenti demandatigli da questa Corte, abbia provato, mediante la produzione del duplicato dell'avviso di ricevimento delle relative raccomandate A/R, l'avvenuta notifica alla società A.C.R. Messina S.r.l. delle decisioni della Commissione Accordi Economici relative alle pretese creditorie dei calciatori Cervillara e Messina; il che priva di ogni fondamento l'eccezione di inammissibilità dei deferimenti, sollevata in questa sede dalla ricorrente.

Quanto, invece, all'identica eccezione, sollevata con riferimento alla decisione della Commissione Accordi Economici concernente la pretesa creditoria del calciatore Mangiarotti, questa Corte rileva come la Procura Federale non abbia fornito alcuna prova dell'avvenuta notifica della predetta decisione; purtuttavia, si può prescindere dalla predetta eccezione in rito, attesa la fondatezza nel merito delle doglianze dell'odierna ricorrente.

Passando all'esame del merito del presente procedimento, questa Corte evidenzia che l'art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. prevede testualmente che *“Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è all'art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”*.

L'art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che *“Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della Lega nazionale dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”*.

Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Procura Federale nella relazione di cui alla nota del 27.4.2012, prot. n. 7691/GR/AM/ma ovvero che la società A.C.R. Messina S.r.l. non avrebbe provveduto a comunicare al Comitato Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento delle somme di cui alle decisioni della Commissione Accordi Economici, per come indicato nella comunicazione delle predette decisioni.

Ciò che rileva, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F. è – lo si ripete – il pagamento delle somme nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione della Commissione Accordi Economici e non la comunicazione, entro il predetto termine, di avere provveduto al pagamento medesimo.

A questo proposito, dagli atti del procedimento e soprattutto alla luce degli esiti degli accertamenti, operati dalla Procura Federale su incarico di questa Corte, emerge che la società A.C.R. Messina S.r.l. non ha provveduto al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi

Economici nel termine di cui sopra, solo con riferimento al calciatore Petagine nei confronti del quale il pagamento è avvenuto solo in data 22.7.2011 e quindi ben oltre il termine di cui all'art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F..

Quanto, invece, al pagamento delle somme spettanti agli altri quattro calciatori, si evidenzia che gli stessi, interrogati sul punto dal rappresentante della Procura Federale, hanno confermato di avere ricevuto il pagamento delle somme agli stessi spettanti nel rispetto del termine più sopra menzionato (più precisamente, in data 17.5.2011).

Né alcun rilievo assume, ai fini che ci occupano, la circostanza che i predetti pagamenti siano avvenuti in contanti ovvero in violazione delle norme (art. 25 della legge n. 133/99) che impongono l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili per le movimentazioni finanziarie di importo superiore ad €516,56; la predetta norma attiene, infatti, alla disciplina fiscale degli emolumenti erogati nel settore dello sport dilettantistico e non assume alcuna rilevanza ai fini dell'accertamento della violazione della norma federale di cui all'art. 94-ter, comma 11, N.O.I.F..

Le dichiarazioni rese dai calciatori (peraltro assai circostanziate) valgono, pertanto, a suffragare le risultanze della documentazione (estratti del libro giornale), prodotta dalla società ricorrente, che non può, quindi, essere considerata, come affermato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, come una *“documentazione, più che finalizzata a fornire prova dell'effettivo pagamento degli importi in questione... prodotta con la finalità di scagionare la Società dagli addebiti mossi nel presente procedimento”*.

Per completezza, si precisa che la Procura Federale ben potrà valutare la rilevanza disciplinare di altri comportamenti, posti in essere dall'allora dirigenza della società A.C.R. Messina S.r.l. ed emersi in questo procedimento, quale quello di avere prodotto, ai fini della iscrizione al campionato 2011/2012, una dichiarazione liberatoria con sottoscrizione apocrifia (quella del calciatore Mangiarotti recante la data del 9.6.2011).

Venendo, infine, alla quantificazione della sanzione, questa Corte ritiene equo determinare la stessa nella penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione in corso, in considerazione del fatto che, sebbene sia stato accertato il mancato pagamento, nei termini previsti dalle norme federali, delle somme ingiunte dalla Commissione Accordi Economici solo con riferimento al calciatore Petagine, è pur vero che deve essere adeguatamente sanzionata la condotta dell'odierna ricorrente che ha prodotto nel presente giudizio, ai fini di provare il pagamento delle somme ingiunte dalla Commissione Accordi Economici, una quietanza contestata dal soggetto dal quale sarebbe stata rilasciata (quella relativa al calciatore Petagine, datata 3.6.2011); il che giustifica l'applicazione della sanzione in una misura pari al doppio del minimo edittale previsto dall'art. 8, comma 9, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C.R. Messina S.r.l. di Messina, annulla la sanzione dell'ammenda e riduce la penalizzazione a due punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione sportiva.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLA RENATO CURI ANGOLANA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE PARMIGIANI JOSÈ AUGUSTO SEGUITO GARA OLYMPIA AGNONESE/RENATO CURI ANGOLANA DEL 22.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012)

Con atto, spedito in data 23.4.2012, la società Renato Curi Angolana S.r.l. preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 132 del 23.4.2012 del predetto Dipartimento Interregionale) con la quale, a seguito della gara Olympia Agnonese/Renato Curi Angolana, disputatasi in data 22.4.2012, era stata irrogata, nei confronti del calciatore, Parmigiani Josè Augusto, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 26.4.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società Renato Curi Angolana S.r.l. faceva pervenire, in data 2.5.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara circa il comportamento, tenuto dal tesserato della Renato Curi Angolana S.r.l..

Più in particolare, dal referto dell'Assistente Arbitrale emerge che il calciatore Parmigiani Josè' Augusto attingeva il predetto Ufficiale di Gara con uno spruzzo di borraccia ovvero con una condotta volontaria (e non involontaria, come invece vorrebbe fare credere l'odierna ricorrente), paragonabile allo sputo e, come tale, da considerarsi violenta e non meramente irrispettosa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana S.r.l. di Città Sant'Angelo (Pescara).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Prof. Alfonso Celotto, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

3. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. LA TORRE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.1.2015 INFLITTA SEGUITO GARA GALATRO/NUOVA TROPEA DEL 22.1.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 116 del 14.3.2012)

Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, - riservata ogni decisione in merito al risultato dell'incontro - a seguito dell'esame degli atti ufficiali relativi alla gara Galatro/N. Tropea del 22.1.2012, infliggeva a carico del calciatore La Torre Giuseppe, tesserato in favore della società Nuova Tropea, la sanzione della squalifica fino al 25.6.2016 *“per avere protestato vibratamente, a seguito della convalida della rete del pareggio da parte della squadra avversaria, assieme ad altri compagni e al dirigente accompagnatore, circondando, stratonando l'arbitro al fine di indurlo ad annullare la rete, e per averlo poi spinto contro il muro sferrandogli un pugno al torace, procurandogli forte dolore, tanto che i Carabinieri sopraggiunti in tale frangente hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza del 118 e le successive cure mediche, come da allegata certificazione”*(Cfr. Com. Uff. n. 42 del 26.1.2012 - Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia).

Il Club di appartenenza con motivato ricorso, impugnava la decisione di primo grado offrendo, in sintesi una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti; respingeva, infatti, l'accusa mossa al tesserato La Torre Giuseppe, persona educatissima e non violenta, anche alla luce di referto arbitrale dalle molte ombre, circostanza, quest'ultima, che determinava la ricorrente a richiedere alla Federazione Italiana Giuoco Calcio l'autorizzazione a rivolgersi alla giustizia ordinaria per procedere penalmente contro il Direttore di gara, reo di affermazioni diffamatorie e false mosse nei riguardi del calciatore in questione.

La Commissione di II grado adita, dopo aver convocato e sentito a chiarimenti il Direttore di gara che confermava, nella circostanza, quanto da egli stesso refertato in ordine al comportamento del Sig. la Torre Giuseppe, in parziale accoglimento dello spiegato gravame, per ragioni di equità, e confermando comunque il valore “privilegiato” degli atti ufficiali, mitigava la squalifica inflitta al tesserato riducendola al 26.1.2015.(Cfr. Com. Uff. n. 106/CDT del 22.2.2012)

Parallelamente poi, il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 42 sopracitato, infliggeva la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 a carico della società Tropea, visti i gravi fatti occorsi durante l'incontro – definitivamente sospeso dall'Arbitro compromesso fisicamente per il forte colpo ricevuto dal calciatore la Torre Giuseppe.

Anche il predetto deliberato veniva impugnato dalla società Tropea che, oltre a contestare il merito della decisione relativamente alla questione del risultato, rimetteva in discussione la legittimità della squalifica inflitta al tesserato La Torre Giuseppe – ndr coperta da giudicato (cfr CU/CDT n. 106 del

22.2.2012) riproponendo le stesse argomentazioni spese per gravare la prima delibera del G.S. e sopra sommariamente riportate.

La Commissione Disciplinare quindi, all'esito di attento vaglio della vicenda, con Com. Uff. n. 116 del 14.3.2012 dichiarava inammissibile il reclamo quanto al capo relativo alla revisione della squalifica del calciatore La Torre Giuseppe e respingeva, nel resto l'appello.

Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale ai sensi dell'art. 39 C.G.S. il calciatore in questione il quale, sulla base della medesima ricostruzione fattuale degli accadimenti svolta nei precedenti gradi di giudizio, chiede di essere scagionato in quanto il vero autore dei gravi comportamenti riportati negli atti ufficiali di gara deve essere individuato nel calciatore Marchese Carmelo militante per la medesima società A.S.D. Nuova Tropea.

Produce in tal senso una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. rilasciata dal sig. Marchese Carmelo, che con nota scritta datata 15.3.2012, testualmente afferma per quanto in questa sede di interesse” *...l'insolente atteggiamento assunto dal direttore di gara mi faceva irrimediabilmente perdere le staffe al punto che ho iniziato a strattonarlo, prendendolo per la maglia; ad un tratto però, a causa della ressa di giocatori formatasi alle mie spalle, perdevo l'equilibrio e scivolando colpivo involontariamente con la mia spalla sinistra l'arbitro al torace...*”

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Affinché possa invocarsi l'istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti espressamente individuati dall'art. 39 C.G.S.

La decisione per la quale si chiede la revocazione è effettivamente inappellabile, ma non può essere esaminato il dedotto aspetto rescissorio, atteso che nella fattispecie difetta il motivo rescindente.

La revocazione è infatti mezzo di impugnazione straordinaria che può essere invocato solo per determinati e specifici motivi espressamente previsti nella tassativa elencazione di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'art. 39 C.G.S..

Dall'esame dell'atto prodotto in questa sede, benchè non esplicitato, il motivo revocatorio richiamato può sussumersi sotto la lettera c), comma 1, del citato art 39.

Occorre tuttavia osservare che la categoria di "documenti" rilevante ai sensi della norma invocata oltre a possedere il requisito della decisività - è tale il documento dal quale risultino fatti tali che se il giudice avesse potuto valutare, la decisione sarebbe stata diversa, nel senso che sarebbe stato potenzialmente idoneo a formare un diverso convincimento del giudice, e perciò a condurre ad una diversa decisione – deve preesistere alla decisione impugnata, non essendo sufficiente che anteriore alla decisione sia il fatto rappresentato dal documento medesimo (C. 7653/1997; C. 4610/1996; C. 1838/1990), ciò tenuto conto dell'uso dell'espressione «sono stati trovati» contenuta nel n. 3, dell'omologa disposizione di cui all'art. 395 c.p.c., dalla quale fa riscontro il termine "recupero", adottato nei successivi artt. 396-398 del medesimo c.p.c.

In particolare poi, il requisito della preesistenza deve sussistere per tutte le fasi del precedente giudizio di merito, ivi compresa la fase d'appello (C. 2393/1990).

Dalla lettura del fascicolo di causa emerge chiaramente che la confessione stragiudiziale prodotta sia stata rilasciata in data 15.3.2012 quindi in epoca sicuramente successiva alla decisione impugnata per cui, non può trovare ingresso il merito revocatorio, non potendo la parte reclamante invocare un valido motivo di ammissibilità della sua istanza.

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. La Torre Giuseppe. Dispone incamerarsi la taxa reclamo.

4. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DEL SIG. VILAFRANCA CARMELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2014 INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI BAGHERIA/MONTEMAGGIORE DEL 7.12.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 226 del 20.12.2011)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con Com. Uff. n. 202 del 9.12.2011, infliggeva a carico del calciatore Villafranca Carmelo, tesserato in favore della società A.S:D: Montemaggiore la sanzione della squalifica fino al 31.12.2015 *per grave contegno irrispettoso nei*

confronti dell'arbitro e per averlo colpito con un forte schiaffo sul collo che provocava forte dolore e capogiri; nonché per ulteriore contegno irrispettoso ed offensivo nei confronti dello stesso, il tutto a fine gara"(Cfr. CU 202 sopra citato)

Il Club di appartenenza con motivato ricorso, impugnava la decisione di primo grado sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, chiedeva di scagionare il tesserato Villafranca Carmelo in quanto lo stesso non poteva considerarsi autore della grave condotta segnalata in quanto al momento del fatto si era già allontanato dal campo in compagnia del padre.

La Commissione adita, tuttavia, confermando l'impianto decisorio assunto in prime cure (cfr Com. Uff. n. 226/CDT 13 del 20.12.2011) rideterminava in senso meno afflittivo la sanzione riducendola alla squalifica fino al 31.12.2014 tenuto conto dell'assenza di conseguenze desumibili dallo stesso comportamento del Direttore di Gara, ritornato tranquillamente in sede alla guida della sua autovettura.

Ricorre a questa Corte di Giustizia Federale il calciatore in questione il quale, sulla base di una diversa ricostruzione fattuale degli accadimenti, chiede di essere scagionato in quanto il vero autore dei gravi comportamenti riportati negli atti ufficiali di gara deve essere individuato nel calciatore Alisena Giampaolo militante per la medesima società Montemaggiore.

Produce in tal senso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal sig. Di Paola Michele, preparatore dei portieri della società A.S. Città di Bagheria, che con nota scritta, si testualmente afferma" *al termine della gara disputata il 7.12.2011, il relativo Direttore di gara è stato offeso e colpito con un forte schiaffo sul collo dal calciatore Alisena Giampaolo (n. 5 della distinta del Montemaggiore) e non già dal calciatore Villafranca Carmelo (n. 17 della predetta distinta di gara)"....*

Preliminarmente questa Corte di Giustizia Federale – III Sezione giudicante - osserva come il reclamo sia inammissibile.

Affinché possa invocarsi l'istituto della revocazione è necessario che sussistano determinati presupposti. Infatti secondo un consolidato e condivisibile indirizzo giurisprudenziale (da ultimo C.d.S. 4097/2007 nonché C.d.S. 7489/2009) che *"la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale che giustifica e rende ammissibile l'istanza di revocazione deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato.*

Così inteso, l'errore di fatto in nessun modo può coinvolgere l'attività valutativa del giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività e quindi non ricorre quando si lamenta una presunta erronea o incompleta valutazione degli atti e delle risultanze processuali o un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, atteso che in questi casi si è in presenza di un errore di diritto (C.d.S., Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1298; Sez. IV, 5 ottobre 2006, n. 5936; 24 marzo 2006, n. 1539).

E' stato altresì puntualizzato che *l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve, essere la conseguenza di una falsa percezione delle cose, ma deve avere anche carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione (Cass. civ., sez. I, 29 novembre 2006, n.25376); il c.d. abbaglio dei sensi, quindi, deve riguardare un fatto decisivo, dando luogo ad un stringente rapporto di consequenzialità tra l'erronea supposizione e la decisione resa, tale da poter affermare, con ragionevole certezza, che la seconda si fonda esclusivamente sulla prima (C.d.S., sez. V, 22 novembre 2005, n. 6485)".*

Nel caso di specie si osserva che la Commissione Disciplinare ha già valutato compiutamente tutti i fatti nella più estesa connotazione difensiva.

Essendo pertanto la questione oggetto della presente revocazione già stata esaminata il rimedio si appalesa come sopra evidenziato del tutto inammissibile.

Infatti, appare che con la qui invocata revocazione si cerchi di reintrodurre tutti gli elementi difensivi già vagliati in precedenza apparendo così detta circostanza come attinente ad un apprezzamento in diritto del materiale probatorio offerto che come tale al più porterebbe secondo la prospettazione del ricorrente ad una eventuale (e comunque indimostrata) erronea interpretazione delle circostanze controverse in presenza delle quali potrebbe al più trattarsi di un mero eventuale errore di diritto che in quanto tale impedisce l'esperimento del rimedio (ex art. 39 codice) invocato.

A questo proposito in realtà si cerca con lo strumento della revocazione un terzo grado di giudizio inammissibile nell'ordinamento.

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal Sig. Villafranca Carmelo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Prof. Paolo Tartaglia – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELL'A.S.D. AZZURRA S. ANNA 1970 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.5.2012 INFLITTA AL CALCIATORE PAROLIN MATTEO SEGUITO GARA AZZURRA S. ANNA/VIRTUS ROMANO DEL 25.3.2012 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto Com. Uff. n. 65 del 12.4.2012)

La A.S.D. Azzurra S. Anna 1970 ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto pubblicata sul Com. Uff. n. 65 del 12.4.2012 con la quale veniva respinto il ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale confermando la sanzione della squalifica sino al 25.5.2012 a carico del calciatore Parolin Matteo.

A sostegno dell'impugnazione diretta ad ottenere l'annullamento della squalifica comminata la società ricorrente ripropone i motivi del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare Territoriale Veneto consistenti nella illogicità della motivazione, inconsistenza dei presupposti, inesistenza dei fatti contestati, inverosimiglianza degli addebiti. A questi motivi la ricorrente aggiunge anche un ulteriore motivo consistente nella assoluta esistenza di qualsiasi volontà o intenzione di dispregio o di scherno nei confronti dell'arbitro da parte del calciatore Parolin Matteo.

Il ricorso va rigettato per la sua palese inammissibilità.

Infatti, come previsto dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva, la Corte di Giustizia Federale è Giudice di secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi Nazionali e della Commissione Disciplinare Nazionale. Inoltre la ricorrente ha già esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall'ordinamento sportivo impugnando la decisione del Giudice Sportivo Regionale Territoriale dinanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Azzurra Sant'Anna 1970 di Rosà (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE F.I.G.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012 INFLITTA AL CALCIATORE CALVIELLO MARTINO, TESSERATO IN FAVORE DELL'A.S.D. REAL FAGGIANO, SEGUITO GARA REAL FAGGIANO/GIOVENTÙ LATERZA DEL 19.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Taranto – Com. Uff. n. 48 del 23.2.2012)

Il Presidente Federale ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Taranto, con la quale è stata inflitta al calciatore Calviello Martino, tesserato in favore della società Real Faggiano la squalifica sino a tutto il 31.12.2012 per la condotta offensiva e violenta tenuta nei confronti del Direttore di gara in occasione della gara del 19.2.2012 tra Real Faggiano/Gioventù Laterza valida per il campionato di III Categoria.

Con il presente procedimento il Presidente Federale chiede che, in riforma dell'impugnata decisione, la Corte di Giustizia Federale voglia comminare altra e più grave sanzione disciplinare al calciatore di cui trattasi. Ciò in quanto si legge nel ricorso “ alla luce della documentazione agli atti e del referto di gara, tenuto conto del grave comportamento offensivo, nonché degli inaccettabili atti di violenza posti in essere dal suddetto tesserato nei confronti del Direttore di gara e di un calciatore avversario, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo appare all'evidenza inadeguata”.

La C.G.F. ritiene che il ricorso meriti accoglimento.

Il provvedimento del Giudice Sportivo, in questa sede fatto oggetto di gravame, è così motivato: „Calviello Martino squalifica sino a tutto il 31.12.2012 “ perché colpiva intenzionalmente, con un pugno dietro la nuca un avversario procurandogli molto dolore, a seguito della notifica dell’espulsione per condotta violenta nei confronti di un avversario, strattonava l’arbitro per la divisa profferendo frasi volgari e ingiuriose, allontanato dal capitano, ritornava sul terreno di gioco per colpire con un violento pugno sulla testa l’arbitro procurandogli forte dolore con conseguente capogiro per cui non ritenendosi più nelle condizioni psicofisiche di proseguire la gara veniva accompagnato nello spogliatoio...”.

In tale ottica, è possibile osservare come il calciatore Calviello Martino si sia reso protagonista di un comportamento di inaudita violenza sia nei confronti di avversario, che colpiva con un pugno dietro la nuca, che di un giovane Direttore di gara (peraltro di soli 18 anni) che è stato costretto a sospendere la gara a seguito del colpo infertogli, che gli ha procurato forte dolore con conseguente capogiro e necessità di recarsi presso l’Ospedale Moscati di Taranto dove è stato giudicato guaribile in 10 giorni salvo complicazioni. In relazione a tali inaccettabili e del tutto gratuiti atti di violenza, che hanno determinato conseguenze immediate e rilevanti, emerge chiara la incongruità ed inadeguatezza della sanzione determinata dal Giudice Sportivo, che dovrà essere pertanto riformata *in pejus* come da motivazione.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale F.I.G.C., ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Calviello Martino fino al 31.12.2014.

7. RICORSO DELLA S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 SRL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ADRANO CALCIO 2010/ACIREALE CALCIO 1946 DEL 7.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 130 del 18.4.2012)

Con il reclamo indicato in epigrafe, la S.S.D. Acireale ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale che ha rigettato il reclamo della predetta società relativa alla gara Adrano Calcio/S.S.D. Acireale del 18.4.2012.

Attraverso i motivi di gravame, presentati nei modi e termini di regolamento, la società reclamante chiedeva la riforma della delibera del giudice di prime cure con conseguente perdita della gara, di cui all’oggetto, con il punteggio di 0-3 ai danni della Adrano Calcio.

La S.S.D. Acireale Calcio illustrava alla Corte la fondatezza delle proprie ragioni ribadendo che il calciatore Malvuccio Alfredo, tesserato per l’Adrano Calcio, non aveva titolo a prendere parte alla gara di cui all’oggetto, in quanto il predetto calciatore, convocato dal selezionatore della Rappresentativa di Serie D – Girone I per “un raduno” non aveva risposto alla convocazione senza addurre alcuna giustificazione.

Il reclamo appare palesemente infondato nel merito.

Preliminarmente occorre rilevare che in atti non vi è prova della ricezione da parte del calciatore della convocazione del selezionatore della Rappresentativa di Serie D. Alcun obbligo di presentazione si è pertanto radicato in capo al Malvuccio, circostanza che, di per sé, fa venir meno l’applicabilità stessa al caso di specie del disposto dell’art. 76 N.O.I.F. richiamato dalla reclamante.

Si osserva, in ogni caso, che l’art. 76 N.O.I.F. non prevede la sanzione della squalifica quale conseguenza automatica della mancata partecipazione, senza provato e legittimo impedimento, di un calciatore all’attività della Rappresentativa, ma dispone l’instaurazione di un procedimento disciplinare su deferimento, nel caso di specie, del Presidente di Lega.

Nel caso di specie nessun provvedimento in tal senso è stato adottato dall’organo a ciò deputato, con conseguente impossibilità di ritenere maturata alcuna squalifica in gare ufficiali a carico del calciatore. Pertanto, la partecipazione all’incontro da parte del Malvuccio sarebbe, comunque, esente da qualsivoglia irregolarità.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DELL’A.S.D. ACQUI CALCIO 1911 AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELLA PERDITA DELLA GARA PER 0-3;**
- **DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA;**
- **DELL’AMMENDA DI €1.000,00,**

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ACQUI CALCIO/CANTU GS SANPAOLO DEL 25.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 26.4.2012)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 135 del 26.4.2012, ha inflitto:

- la punizione della perdita della gara per 0 – 3;
- la penalizzazione di 1 punto in classifica;
- la sanzione dell’ammenda di €1.000,00 alla reclamante.

Tale decisione veniva assunta perché, la reclamante era oggetto di un provvedimento di prelievo coattivo, disposto in forza all’art. 26 comma4 del Regolamento L.N.D. e debitamente comunicato con raccomandata A/R, prot. n. 1531.8/MdA/Amm/cc del 17.4.2012 e che in conseguenza di ciò veniva comunicato all’Arbitro, da rappresentante amministrativo della L.N.D., che la gara non poteva essere disputata a causa dell’inadempienza della società Acqui Calico

Avverso tale provvedimento la reclamante ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 26.4.2012 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 3.5.2012, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acqui Calcio 1911 di Acqui Terme (Alessandria). Dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Pubblicato in Roma il 30 agosto 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete